



C O M U N E D I S T A T T E PROVINCIA DI TARANTO

N. 53
SEDUTA DEL 13-11-2024
Ore: 08:30

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifiche Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione.

L'anno duemilaventiquattro addì tredici del mese di novembre alle ore 08:30 col proseguo, nella sede destinata alle sedute del Consiglio comunale di Statte , a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del *Panaro Angela* e con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Marianunzia MARGHERITA.

All'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	PRES/ASS	CONSIGLIERI	PRES/ASS
-------------	----------	-------------	----------

Spada Fabio	Presente	Castaldo Umberto	Presente
-------------	----------	------------------	----------

Galeone Ciro	Presente	Caputo Grazia	Assente
--------------	----------	---------------	---------

Assi Andrea	Presente	Marseglia Paolo	Presente
-------------	----------	-----------------	----------

Chirico Francesco	Presente	Artuso Patrizia	Presente
-------------------	----------	-----------------	----------

Di Lauro Alessandra	Assente	Cristofaro Emanuele	Presente
---------------------	---------	---------------------	----------

Perez Isabella	Presente	Semeraro Valentina	Assente
----------------	----------	--------------------	---------

Pascucci Rosalinda	Presente	De Gregorio Luciano	Assente
--------------------	----------	---------------------	---------

Panaro Angela	Presente	Cascione Immacolata	Assente
---------------	----------	---------------------	---------

Granio Giuseppina	Presente		
-------------------	----------	--	--

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 5

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, i seguenti pareri:

Pareri ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000	Esito	Data	Responsabile del Settore
REGOLARITÀ TECNICA	Favorevole	08-11-24	Greco Dott.ssa Monica
REGOLARITÀ CONTABILE	Favorevole	08-11-24	PALMA Dott.ssa ELENA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui al resoconto stenografico cui si rinvia “per relationem”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui al resoconto stenografico cui si rinvia “per relationem”

Visti

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ed ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria.

Dato atto

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29.09.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) modificato ed integrato con successivi atti deliberativi.

Richiamata la delibera di C.C. n. 77 del 07.11.2023 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2024.

Preso atto

- della volontà espressa dall'amministrazione comunale di voler riconoscere un'agevolazione sull'aliquota IMU ai proprietari degli immobili inquadrati catastalmente nelle categorie catastali C1 (Negozi e Botteghe) e C3 (Laboratori per arti e mestieri), in presenza di tutte le seguenti condizioni:
 1. che siano utilizzate per lo svolgimento di un'attività commerciale o artigianale da parte dei seguenti soggetti:
 - dallo stesso proprietario/i;
 - dal figlio/i, fratello/i, genitore/i o coniuge del proprietario/i, anche in modo non esclusivo.
 2. che siano concessi in comodato ad uso gratuito;
 3. che il proprietario dell'immobile destinatario dell'agevolazione e tutti i soggetti utilizzatori dell'immobile, titolare o soci, siano in regola con le dichiarazioni e il pagamento dei tributi locali, sia per il carico relativo all'attività in questione che per quello relativo alle proprie posizioni personali, fino all'anno precedente a quello per il quale si richiede l'agevolazione IMU.

Tenuto conto che oltre a prevedere una specifica aliquota IMU è necessario regolamentare le modalità ed i termini di applicazione della suddetta agevolazione anche in considerazione delle limitate possibilità di dettaglio concesse con il nuovo D.M. 06.09.2024 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di IMU, in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della Legge n.160/2019.

Ritenuto pertanto, di dover intervenire, con specifica norma, sul regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, al fine di limitare l'applicazione della suddetta agevolazione ai soggetti individuati dall'amministrazione ed alle specifiche condizioni definite, nel rispetto dei tipologie di diversificazione concesse dal suddetto decreto.

Richiamata del suddetto regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, la disposizione contenuta nell'art.14“Aliquote, detrazioni ed agevolazioni”.

Ritenuto necessario procedere alla integrazione dell'**art. 14 “Aliquote, detrazioni ed agevolazioni”** del vigente regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), come di seguito specificato:

- **all'art. 14, dopo il comma 2,** viene inserito il **comma 3** come di seguito disposto:
 3. *L'aliquota IMU viene ridotta, fino alla percentuale fissata con la delibera di approvazione delle aliquote, per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 (Negozi e Botteghe) e C3 (Laboratori per arti e mestieri), in presenza di tutte le seguenti condizioni:*

- a) che siano utilizzate per lo svolgimento di un'attività commerciale o artigianale da parte dei seguenti soggetti:
 - dallo stesso proprietario/i;
 - dal figlio/i, fratello/i, genitore/i o coniuge del proprietario/i, anche in modo non esclusivo.
- b) che siano concessi in comodato ad uso gratuito;
- c) che il proprietario dell'immobile destinatario dell'agevolazione e tutti i soggetti utilizzatori dell'immobile, titolare o soci, siano in regola con le dichiarazioni e il pagamento dei tributi locali, sia per il carico relativo all'attività in questione che per quello relativo alle proprie posizioni personali, fino all'anno precedente a quello per il quale si richiede l'agevolazione IMU.

Il contribuente è tenuto altresì a presentare, solo nel primo anno di applicazione dell'agevolazione, la dichiarazione IMU nei termini di legge.

Dato atto

- che da una stima eseguita dal settore tributi, avvalendosi delle banche dati a disposizione dell'ente, per la suddetta agevolazione è stato stimato un minor gettito dell'IMU ordinaria pari a circa € 10.000,00, prevedendo una riduzione dell'aliquota ordinaria dall'1,06% allo 0,76%, come da volontà dell'amministrazione da recepirsi compiutamente nella delibera di approvazione delle aliquote IMU;
- che la suddetta previsione è stata condotta su dati che potrebbero subire delle evoluzioni e per tale motivo la suddetta agevolazione è da intendersi applicata dal 2025 in via sperimentale;
- che pertanto, la suddetta agevolazione sarà monitorata dal settore tributi, al fine di valutare l'impatto che la stessa avrà sulla prima annualità di applicazione per intervenire, eventualmente, adeguando la norma regolamentare alle finalità dell'amministrazione, garantendo principalmente la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*”;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente*”.

Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio 2025/2027, fissato dall'art. 151 del D.Lgs. n.267/2000 è il 31 dicembre di ogni anno.

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla modifica regolamentare evidenziata nelle premesse.

Dato atto che la modifica al regolamento IMU di cui al presente atto ha un riflesso sull'entrata del bilancio di previsione in fase di approvazione, per la riduzione dell'aliquota che sarà deliberata con specifico atto consiliare, pari al

valore indicato nelle premesse, sul quale sarà comunque effettuato un monitoraggio da parte del settore tributi al fine di verificarne l'effettivo impatto finanziario trattandosi di un intervento sperimentale suscettibile di eventuali correttivi e adeguamenti applicativi.

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Visto lo Statuto Comunale.

Vista la votazione come sotto riportata:

PRESENTI	N. 12
VOTANTI	N. 12
FAVOREVOLI	N. 12
CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 0

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Di voler modificare il Regolamento IMU al fine di riconoscere, in via sperimentale, un'agevolazione sugli immobili inquadrati catastalmente nelle categorie catastali C1 e C3 nei quali si svolgono attività commerciali o artigianali.
- Di approvare pertanto, l'integrazione dell'**art. 14 “Aliquote, detrazioni ed agevolazioni”** del vigente regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), come di seguito specificato:
 - **all’art. 14, dopo il comma 2,** viene inserito il **comma 3** come di seguito disposto:
 3. *L’aliquota IMU viene ridotta, fino alla percentuale fissata con la delibera di approvazione delle aliquote, per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 (Negozi e Botteghe) e C3 (Laboratori per arti e mestieri), in presenza di tutte le seguenti condizioni:*
 - a) che siano utilizzate per lo svolgimento di un’attività commerciale o artigianale da parte dei seguenti soggetti:*
 - dallo stesso proprietario/i;*
 - dal figlio/i, fratello/i, genitore/i o coniuge del proprietario/i, anche in modo non esclusivo.*
 - b) che siano concessi in comodato ad uso gratuito;*
 - c) che il proprietario dell’immobile destinatario dell’agevolazione e tutti i soggetti utilizzatori dell’immobile, titolare o soci, siano in regola con le dichiarazioni e il pagamento dei tributi locali, sia per il carico relativo all’attività in questione che per quello relativo alle proprie posizioni personali, fino all’anno precedente a quello per il quale si richiede l’agevolazione IMU.*
 - Il contribuente è tenuto altresì a presentare, solo nel primo anno di applicazione dell’agevolazione, la dichiarazione IMU nei termini di legge.*
- Di prendere atto che la suddetta modifica regolamentare ha efficacia dal 1° gennaio 2025, vista la sua approvazione entro il termine fissato per l’approvazione del Bilancio 2025-2027.

- Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
- Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento.
- Di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, con n. 12 voti favorevoli ed unanimi.

Approvato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio

Panaro Angela

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa MARGHERITA Marianunzia

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

Ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. n.267 del 18/08/2000

■ che la presente deliberazione:

- è affissa all'Albo Pretorio con il n. 1244 dal 22-11-2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 07-12-2024 ;

Che la presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il giorno 13-11-24

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)